GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 56 DEL 29.10.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Palermo il 10 ottobre 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, rese in relazione ai fatti verificatisi nel corso della riunione, costituiscono fonte privilegiata di valutazione, in quanto provenienti da soggetti che svolgono le proprie funzioni nel contesto della manifestazione;
- rilevato che, secondo quanto riportato nel referto relativo alla riunione svoltasi a Palermo il 10 ottobre 2026, durante l'incontro tra "OMISSIS" e Cardinale, alla terza ripresa, si verificava un incrocio involontario di teste, a seguito del quale il pugile Cardinale riportava una ferita all'arcata sopracciliare sinistra; l'arbitro interrompeva l'incontro e il medico di bordo ring, visitato il pugile, ne disponeva la sospensione;
- rilevato che il Commissario di Riunione riferisce che il Maestro Paolo Di Stefano contestava la decisione dell'arbitro e del medico, lamentandosi dall'angolo e sostenendo che la ferita non fosse tale da giustificare l'interruzione e che la testata fosse stata intenzionale;
- mentre stava togliendo i guantoni al pugile, lanciava un guantone in direzione del medico, senza colpirlo;
- rilevato che il Commissario riferisce altresì che il pugile Cardinale e il Maestro Di Stefano lasciavano il ring con atteggiamento antisportivo prima della proclamazione del verdetto e che, dopo essere stati chiamati più volte dallo speaker, non si presentavano al tavolo della giuria per sottoscrivere il documento relativo al fermo medico;
- rilevato che il mancato riscontro ai ripetuti annunci per la sottoscrizione della documentazione sanitaria, unitamente all'allontanamento dal ring prima della proclamazione, integra, per entrambi, condotta non conforme ai doveri di osservanza delle disposizioni federali e di correttezza nei rapporti con gli Ufficiali di Gara;
- tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- tenuto conto, quanto al pugile, dell'art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico;
- tenuto conto, quanto al Maestro Di Stefano, dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi;
- tenuto conto dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- considerato che le condotte riferite dal Commissario, consistenti nell'allontanamento dal ring prima della proclamazione e nel mancato rispetto dei ripetuti annunci per la sottoscrizione del documento relativo al fermo medico, sono imputabili tanto al pugile Cardinale quanto al Maestro Di Stefano;
- considerato che, quanto al Maestro Di Stefano, le proteste rivolte all'arbitro e al medico e il lancio del guantone in direzione del medico, pur senza contatto, costituiscono ulteriori condotte incompatibili con i doveri di correttezza e rispetto dovuti agli Ufficiali di Gara e con gli obblighi propri del tecnico all'angolo;

- considerato che, ai fini della determinazione della sanzione, si tiene conto della natura delle condotte, delle circostanze risultanti dal referto e del fatto che il guantone non colpiva il medico;

CONDANNA

Il tesserato **Cardinale Valerio**, della **ASD PUGILISTICA DI STEFANO PAOLO**, alla sanzione della **sospensione di mesi 1 (trenta giorni)** dallo svolgimento di ogni tipo di attività agonistica e federale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuto meno ai doveri di osservanza degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico durante la riunione svoltasi a Palermo il 10 ottobre 2026. In particolare, dopo l'interruzione dell'incontro e la disposizione del fermo medico, lasciava il ring prima della proclamazione del verdetto e, nonostante i ripetuti annunci dello speaker, non si presentava al tavolo della giuria per sottoscrivere il relativo documento.

Fatti accertati in Palermo a far data dal 10 ottobre 2026.

CONDANNA ALTRESÌ

il tecnico **Paolo Di Stefano**, della **ASD PUGILISTICA DI STEFANO PAOLO**, alla sanzione della **sospensione di mesi 2 (sessanta giorni)** dallo svolgimento di ogni tipo di attività agonistica e federale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuto meno ai doveri di osservanza degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi durante la riunione svoltasi a Palermo il 10 ottobre 2026. In particolare, contestava la decisione dell'arbitro e del medico, lanciava un guantone in direzione del medico senza colpirlo, lasciava il ring prima della proclamazione del verdetto e, nonostante i ripetuti annunci dello speaker, non si presentava al tavolo della giuria per sottoscrivere il documento relativo al fermo medico disposto per il pugile assistito.

Fatti accertati in Palermo a far data dal 10 ottobre 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo Vannini

